



Laicità e Stato costituzionale

Tutti gli interventi

DIBATTITI	CRONACHE	DOSSIER	MATERIALI	NOVITÀ EDITORIALI	APPUNTAMENTI
-----------	----------	---------	-----------	-------------------	--------------

Home :: Dibattiti :: Laicità e Stato costituzionale

Ancora sulla laicità: ma la Corte non vuole salire sulla croce...

di Francesco Rimoli

(Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico
nell'Università di Teramo)

La questione che ha dato origine all'ordinanza n.389/2004 della Corte costituzionale è ben nota, essendo stata più volte descritta in questa stessa sede (per tutti, si vedano i più recenti commenti di G. D'Alessandro, **La Consulta e il Crocifisso**, e S.Lariccia, **Garanzie e limiti della giustizia italiana per l'attuazione del principio di laicità**). Non sarà dunque necessario ripercorrerne tutti i tratti formali, sembrando più utile una breve riflessione sulla sostanza della pronuncia.

La Corte, come spesso accade, si è trovata dinanzi una scelta essenzialmente politica, che andava ben al di là dell'occasione: in un momento estremamente delicato per la definizione del rapporto tra cultura laica, cultura cattolica e altre culture religiose, in un contesto complessivo che investe la dimensione locale come quella nazionale, e soprattutto europea, una decisione sull'uso dei *simboli* religiosi nei luoghi pubblici assume un rilievo tutt'altro che trascurabile.

Peraltro, il problema, già notoriamente affrontato in altri Paesi europei (e con ben altra determinazione: valga l'esempio francese), era di recente emerso anche in Italia con la vicenda della scuola di Ofena (su cui, in questo stesso sito, si vedano i commenti di F.Rimoli, G.Di Cosimo, F.Bertolini, G.Galante), e con i vivaci dibattiti che, sulla stampa quotidiana come nei convegni accademici, hanno riportato il tema della laicità al centro dell'attenzione. In realtà, dietro gli aspetti teorici si evidenziano qui un problema squisitamente pratico - l'organizzazione della vita scolastica - e un ben più ampio profilo di definizione di ruoli politici. In relazione a quest'ultimo, appare chiaro che le gerarchie vaticane, sostanzialmente sconfitte (per ora) nella contesa sui riferimenti alle radici cristiane nel

Trattato costituzionale dell'Unione europea, sono estremamente sensibili all'affermazione di una prospettiva "laicista", particolarmente al livello dei simboli. E trovano in ciò, oltre al tradizionale supporto degli intellettuali cattolici, alcuni inattesi (ma non troppo) sostegni di "laici" che continuano ad autodefinirsi aprioristicamente tali, pur apparendo ormai più realisti del re (o meglio, più papisti del Papa: tra i molti, si veda il recente intervento di M.Pera, *Il relativismo, il cristianesimo e l'Occidente*, in M.Pera-J.Ratzinger, *Senza radici. Europa, relativismo, cristianesimo, Islam*, Milano, Mondadori, 2004, 5 ss.). Per di più sempre ansiosi di non farsi vedere troppo travolti dalla "fede laicista" (ossia, da una laicità semplicemente coerente, ma vista con gli occhi della Curia), e inventori piuttosto di un *novum genus*, quello dei "laici buoni", pronti all'utile compromesso di una "religione civile" (o "cristiana non confessionale", secondo la formula di M.Pera, *op.cit.*, 86 ss.). Insomma, è sempre più chiaro che, oltre le piccole beghe della politica corrente, la divisione tra laici e cattolici è tornata da tempo a essere un tema rilevante, poiché potrebbe definire, prima ancora che uno dei profili globali dell'integrazione multiculturale, la prospettiva del ruolo delle forze cattoliche e delle gerarchie vaticane nell'Italia – e soprattutto nell'Europa – del nuovo secolo.

Ben consapevole di ciò, la Corte si è mossa con l'estrema cautela che ha sempre caratterizzato ogni sua scelta in tema di applicazione concreta del principio di laicità, fin dall'emblematica posizione assunta in tema di insegnamento scolastico della religione cattolica (si veda per tutte la sent.n.13/91). Alla coraggiosa affermazione del principio di laicità quale principio costituzionale "supremo" (sent.n.203/89) sono cioè seguite opzioni diverse, dettate dai possibili effetti concreti delle singole decisioni: conseguenti e determinate ove si incidesse su situazioni non rilevanti per l'assetto operativo degli interessi della Chiesa (così per il giuramento in sede processuale: sentt.nn. 149/95 e 334/96); molto più moderate e talora elusive ove fossero in gioco questi ultimi (così per l'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche, che coinvolge, oltre alle possibilità educative tipiche della catechesi, la posizione di molte migliaia di docenti, graditi all'ordinario diocesano, pagati con denaro pubblico e ora in via di assunzione, nonostante ogni ristrettezza di bilancio, in base alle modalità previste dalla legge n. 186/2003).

Nel nostro caso, la struttura formale della questione

consentiva alla Corte due possibili opzioni. La prima consisteva nell'accettare la prospettiva – un po' forzata, invero – adottata dal giudice rimettente (T.A.R. Veneto – ordinanza 14 gennaio 2004), secondo il quale gli articoli 159 e 190 del d.lgs. 16 aprile 1994, n.297 (t.u. in materia di istruzione), trovando specificazione in norme secondarie previgenti, quali sono gli articoli 119 (e allegata tab.C) del r.d. 26 aprile 1928, n.1297 e l'art.118 del r.d. 30 aprile 1924, n.965, tuttora vigenti in base all'art.676 dello stesso d.lgs.n.297/94 (e dunque non tacitamente abrogati dalla legge 25 marzo 1985, n.121, che ha reso esecutivo l'Accordo di modifica dei Patti lateranensi), imponendo il crocifisso tra gli arredi delle aule scolastiche forniti a spese dei Comuni, e soprattutto la sua esposizione, violerebbero il principio di laicità desumibile dagli articoli 2,3,7,8,19 e 20 Cost.. Il controllo su norme secondarie si sarebbe giustificato cioè in via indiretta, essendo le disposizioni suddette, benché regolamentari, specifiche di norme di rango primario: il che trova peraltro qualche precedente nella giurisprudenza della Corte (si vedano le sentt.nn.1104/88 e 456/94). L'altra via era quella di dichiarare, in sostanza per questo stesso ultimo motivo (rango secondario delle norme sottoposte al giudizio di legittimità), l'inammissibilità della questione: e, prevedibilmente, è stata questa la (più lineare) soluzione preferita dal giudice costituzionale, che ha tuttavia utilizzato a tal fine un'ordinanza tanto elaborata da offrirsi a diverse letture.

In realtà, l'analisi dell'ordinanza non sembra giustificare né gli accenti di violenta polemica con cui alcuni laici hanno accolto la pronuncia, né i toni trionfalistici con cui essa è stata salutata da parte cattolica. La Corte, nel negare la sussistenza del rapporto di "specificazione" tra le norme primarie contenute nel d.lgs.n.297/94 e quelle regolamentari sopra richiamate (su cui peraltro si regge l'intera costruzione del giudice *a quo*), ha sottolineato, tra gli *obiter dicta*, alcuni aspetti tutt'altro che trascurabili. Ovvero: a) gli elenchi di arredi contenuti nella tabella C allegata al r.d.n.1297/28, e dall'art.119 di questo richiamata, sono "in parte non attuali e superati": il che appariva peraltro evidente alla stessa Amministrazione; b) l'art.118 del r.d.n.965/24, che vuole in ogni istituto d'istruzione media la bandiera nazionale e in ogni aula "l'immagine del Crocifisso e il ritratto del Re", non si occupa dell'arredamento delle aule, e non può dunque "specificare" l'art.190 del d.lgs.n.297/94, che disciplina solo l'onere finanziario per la fornitura dell'arredo (gravante sulle casse comunali): il che, tuttavia, non risolve ancora

il problema dell'obbligo di esposizione del simbolo, che resterebbe comunque imposto dalla norma secondaria. Infine, la considerazione c), per la quale non può ricondursi all'art.676 del d.lgs.n.297/94 la perdurante vigenza delle norme regolamentari in questione, poiché tale testo unico concerne solo disposizioni legislative, in virtù della delega contenuta nell'art.1 della legge 10 aprile 1991, n.121 (sostituito dall'art.1 della legge 26 aprile 1993, n.126). Certo, questo percorso, in sé logicamente corretto, esime la Corte dal dover decidere e legittima la dichiarazione d'inammissibilità; ma lascia tuttavia sussistere molti dubbi.

E tra questi: la Corte sembra intendere (sebbene non affermi chiaramente) che nessun obbligo di esposizione del crocifisso derivi da disposizioni *legislative*: resta tuttavia l'obbligo posto dall'art.118 r.d.n.965/24, del quale la Corte dice solo che la sua vigenza non è fondata sull'art.676 d.lgs.n.297/94. Ma la decisione non manifesta alcuna chiara posizione né in ordine all'ipotesi di avvenuta abrogazione tacita di tale disposizione, la cui valutazione è lasciata dunque ai successivi interpreti (perché dire che la sua vigenza non trova fondamento ivi, non equivale, ovviamente, a dire che la disposizione non è più in vigore: e anzi alcuni passi successivi fanno intendere che la Corte propenda comunque per la perdurante vigenza), né sulla sussistenza dell'obbligo da questa derivante. Anzi la Corte, conclusivamente, nega la possibilità, su tali norme, di un proprio intervento interpretativo, adombrandone tuttavia un problema di legittimità, da sottoporre, ovviamente, al giudice amministrativo, cui, di fatto, è trasferita in prospettiva la questione. In ciò il giudice costituzionale evita altresì di esprimersi sulle tesi dell'Avvocatura, per la quale né dalle norme primarie né da quelle regolamentari si dedurrebbe alcun obbligo circa l'esposizione del crocifisso, che sarebbe perciò meramente "consentita", e dunque non lederebbe il principio di laicità, essendo altresì conforme all'art.9 dell'Accordo di revisione del Concordato, per il quale i principi del cattolicesimo fanno parte del "patrimonio storico del popolo italiano" (ma infine, una religione che accetta di farsi storicizzare è ancora tale?). Meglio tacere poi dell'altra argomentazione avanzata dalla stessa Avvocatura, per cui la presenza del crocifisso sarebbe comunque "evenienza naturale" della vita scolastica: simbolo religioso sì, ma anche vessillo della Chiesa cattolica, unico alleato di diritto internazionale dello Stato menzionato dalla Costituzione (bizzarra lettura dell'art.7!). La Corte,

giustamente ignorando quest'ultimo argomento, non dà però una lettura così netta dell'assenza di obblighi, sembrando dunque considerare, come detto, perdurante la vigenza della disposizione regolamentare: vorrebbe forse, e preferisce non dire, ovvero non vuole, e preferisce dirlo?

Insomma, si torna al punto di partenza, con un Parlamento e un Governo che certo non promettono di battersi per la laicità (cioè per il "laicismo" dei laici cattivi), e un giudice costituzionale che, fin troppo attento, come sempre in materia religiosa, a non provocare reazioni eccessive, rimette in sostanza la parola definitiva al giudice amministrativo e, per ora, alle singole amministrazioni scolastiche la scelta concreta sull'esposizione dei simboli. Resta inoltre la soluzione, proposta da Lariccia (riprendendo una lontana tesi dell'attuale presidente Onida), e pur condivisibile negli intenti, della disapplicabilità, da parte dei giudici ordinari, delle norme regolamentari in esame per violazione diretta del principio costituzionale di laicità. Certo tale tesi risponde, almeno nell'immediatezza (perché alle lunghe si pone, con la disapplicazione, un problema di eguaglianza e certezza del diritto), alla palese esigenza di non applicare norme che, da qualunque fonte inferiore alla Costituzione siano poste, contrastino con questa in modo evidente; rende altresì in qualche modo sindacabili le norme regolamentari prive di un chiaro fondamento legislativo e supera, con tali argomenti sostanziali, le pur possibili obiezioni formali che le si possono muovere (poiché l'accusa di elusione del principio di esclusività del controllo sulle leggi, insita in tale forma di disapplicazione, può valere, piuttosto, per i casi in cui il referente legislativo sia certo). Sebbene – va ammesso per lealtà anche da un laico convinto – il principio di laicità sia comunque un principio implicito, desumibile solo in via ermeneutica dalla Costituzione: il che non ne inficia certo la legittimità, ma certo rende l'appoggio di una evidente incostituzionalità un po' più scivoloso.

Resta comunque in ombra qualche ulteriore profilo: forse qualcuno potrebbe anche rilevare, infatti, che, se l'obbligo di esposizione sussiste, la violazione del principio di laicità sembra difficilmente negabile, sia nei confronti dei credenti di altre confessioni religiose, sia, soprattutto, dei non credenti, qualunque sia la natura formale delle norme che lo impongono; se invece l'obbligo non c'è, non si comprende perché l'onere finanziario dell'acquisto del crocifisso debba gravare sulle finanze comunali, ovvero sui soldi di tutti (e qui almeno un ulteriore

profilo di dubbia costituzionalità si potrebbe trovare, nell'art.190 del d.lgs.n.297/94). Ma la Corte, appunto, stavolta non esprime a chiare lettere un "non-obbligo" di esposizione. Benché - non nascondo - sia certo un po' ingenuo preoccuparsi della (presumo piccola) spesa per i simboli, nel momento in cui, come detto, si decide di immettere in ruolo, sancendo definitivamente un ben più consistente onere a carico dello Stato, molte migliaia di insegnanti di religione cattolica, a dispetto di ogni blocco delle assunzioni e di ogni effettiva laicità dell'insegnamento pubblico, o si finanziano gli oratori cattolici (con la legge n.206/2003), o si percepiscono mille segnali di arretramento della laicità, a dispetto di chi va lamentando, proprio in Italia, una persecuzione a danno dei cattolici.

E infine, rimane il problema di fondo, che renderà presto non procrastinabile una vera scelta, anche da parte della Corte: l'eguaglianza in materia di simboli o manifestazioni religiose nei luoghi pubblici non può perseguirsi "verso l'alto", riconoscendo, additivamente, diritti a tutti: la neutralità dell'istituzione pubblica sarà *praticamente* sostenibile solo in senso opposto, cioè se non sarà data ad alcuno la possibilità di occupare tali spazi, in sé sempre limitati, di fatto escludendo altri. In questa delicata materia, la parete di un'aula è, in fondo, una buona metafora: la sua area non è infinita, e riempirla di simboli finisce prima o poi col creare un inevitabile scontro per l'ultimo angolo. Mentre un muro bianco non è mai vuoto per chi trova la ragione della propria fede in sé, e non ha bisogno di oggetti che gliene ricordino il senso.

(25/01/2005)

Home

Attività | Organizzazione | Link | <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/redazione.html>
Dibattiti | Cronache | Dossier | Materiali | Novità editoriali | Appuntamenti